



COMUNE DI BOVALINO

Provincia di Reggio di Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.60 DEL 21/10/2014

ARTICOLO 1

Finalità, oggetto e principi

1. Il Comune di Bovalino in conformità alle finalità del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni promuove l'utilizzazione ai fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo del proprio territorio.
2. Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della normativa vigente, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.
3. Il Comune di Bovalino per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa

ARTICOLO 2

Albo speciale

1. E' istituito un albo speciale dei beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Bovalino.
2. Nell'albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate, la natura, l'estensione, il valore e la destinazione d'uso del bene.
3. In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.
4. L'albo speciale deve essere affisso all'Albo del Comune di Bovalino e inserito nel sito web dell'ente e vi deve rimanere permanentemente.
5. Al Responsabile dell'Unità Tecnica è assegnata la gestione dei beni confiscati, è responsabile della tenuta dell'albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

ARTICOLO 3

Enti beneficiari

1. I beni di cui all'articolo 1 possono essere concessi a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

ARTICOLO 4

Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

1. I beni sono concessi con provvedimento del Responsabile dell'Unità Tecnica previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'art. 5.
2. I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposita convenzione che deve essere allegata all'atto di concessione.
3. La convenzione deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, l'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità dei controlli sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle autorizzazioni ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso, nonché le modalità di rinnovo.
4. I beni sono concessi a titolo gratuito.

ARTICOLO 5

Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione

1. La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio, curata dal Responsabile dell'Unità Tecnica, su direttiva della Giunta Municipale che ne fissa i criteri.
2. Il Responsabile dell'Unità Tecnica, dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art. 1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.
3. L'avviso pubblico deve essere affisso all'Albo del Comune di Bovalino, nel sito web per almeno 30 giorni consecutivi.
4. Ai fini della scelta del concessionario, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione

comparativa e nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione le richieste maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

5. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione, da inviare in carta semplice al Comune di Bovalino dai soggetti di cui all'art. 3, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovranno essere allegati i documenti previsti nell'avviso pubblico.

6. Si potrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

7. Il Responsabile dell'Unità Tecnica, acquisite le richieste ai sensi della vigente normativa, dovrà precedere dall'acquisizione delle informazioni prefettizie liberatorie in ordine al soggetto richiedente, alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso soggetto intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni.

8. In ogni caso i beni non assegnati possono essere utilizzati dal Comune per finalità di lucro, ai sensi di legge. I relativi proventi sono utilizzati esclusivamente per finalità sociali.

ARTICOLO 6

Obblighi del concessionario

1. La convenzione, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
- b) l'obbligo di tenere informato l'ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare la legge n. 46/90 e il d.lgs. n. 81/2008 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi

comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;

- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali,
- j) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k) l'obbligo di trasmettere annualmente al Comune copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l) l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

ARTICOLO 7

Durata

1. Il contratto non può essere stipulato per un periodo inferiore a 10 anni, non potrà superare i 30 anni salvo rinnovo nelle forme di legge.

ARTICOLO 8

Cessione del bene e del contratto

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ARTICOLO 9

Controlli

1. È rimesso al Responsabile dell'Unità Tecnica, attraverso la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.
2. Il Responsabile dell'Unità Tecnica dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi del d.lgs 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.
3. Il Responsabile dell'Unità Tecnica, può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 10

Potere sanzionatorio

1. La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, nonché alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.

2. La concessione in ogni caso decade di diritto, senza l'osservanza d'ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale si intende risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi, elementi tali da far ritenere possibile che il soggetto concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il soggetto concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

3. La decadenza viene comunicata al concessionario dal Responsabile dell'Unità Tecnica con semplice raccomandata a.r.

ARTICOLO 11

Revoca

1. La revoca della concessione sarà dichiarata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto o quando il bene non viene utilizzato o utilizzato solo per brevi periodi.

ARTICOLO 12

Normativa transitoria e finale

1. Le concessioni stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai relativi provvedimenti fino alla loro

naturale scadenza.